



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Bando pubblico per la selezione di

**“Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale”**

(Delibera della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005)

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	1
Art. 2 – Struttura Responsabile.....	1
Art. 3 - Risorse finanziarie.....	1
Art. 4 – Normativa e atti amministrativi di riferimento.....	1
Art. 5 – Soggetti beneficiari.....	3
Art. 6 - Requisiti di partecipazione.....	3
Art. 7 – Soggetto capofila - Obblighi	4
Art. 8 - Finalità Progetti di Qualità e tipologie di operazioni di integrazione ammissibili	4
Art. 9 - Spese ammissibili.....	5
Art. 10 - Entità del contributo e cofinanziamento	7
Art. 11 - Modalità e termini e di presentazione della domanda	7
Art. 12 – Requisiti di ammissibilità	8
Art. 13 – Casi di esclusione.....	8
Art. 14 - Elaborati e contenuti	8
Art. 15 - Criteri di valutazione del Progetto di Qualità	10
Art. 16 - Selezione delle proposte	10
Art. 17 – Determinazione e conferma del finanziamento.....	11
Art. 18 - Erogazione dei contributi	11
Art. 19 - Durata dei progetti	12
Art. 20 – Obblighi del beneficiario e controlli.....	12
Art. 21 - Revoca del finanziamento	13
Art. 22 - Monitoraggio e Controlli.....	14
Art. 23 - Disposizioni finali	14

Art. 1 - Oggetto e finalità

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – intende promuovere la realizzazione di “Progetti di Qualità” nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale al fine di dare attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005 ed alla Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”, che prevede una riserva premiale, a regia e gestione regionale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

L’obiettivo della riserva di premialità è quello di migliorare la qualità dell’azione dei soggetti pubblici che attuano politiche di sviluppo nel territorio regionale.

La Regione, nel disegnare il meccanismo della premialità, ha concepito i Progetti di Qualità come strumenti in grado di attivare, per il tramite di specifiche operazioni di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale della Sardegna, processi di sviluppo sostenibile anche attraverso una migliore e più efficace definizione e organizzazione dell’offerta turistica, utilizzando le opportunità che possono derivare dall’integrazione tra aree forti e aree interne.

L’ulteriore finalità è riferita alla necessità di creare il necessario valore aggiunto, sia in termini economici che occupazionali e, agli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati nel settore del patrimonio culturale e del turismo in Sardegna attraverso i diversi strumenti di finanziamento ed in particolare il POR Sardegna 2000/06 e PO 2007/13 FESR.

Art. 2 – Struttura Responsabile

Gli adempimenti connessi all’assegnazione dei finanziamenti sono in capo all’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio Turismo, il quale ha affidato all’Agenzia *in-house* “BIC Sardegna S.p.A.”, di seguito denominato Soggetto Attuatore, l’incarico per l’attuazione del complesso degli interventi tecnico-amministrativi da compiersi per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale”.

Art. 3 - Risorse finanziarie

L’ammontare delle risorse finanziarie per l’attuazione del presente Bando, pari a € 5.514.563,11 (cinquemilionicinquecentoquattordicimilacinquecentosessantatre/11), sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005, relativa all’approvazione di “Modalità e criteri di selezione per l’attribuzione della premialità per progetti e soggetti locali” e rinvenienti dalla Delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004.

Tali risorse saranno utilizzate per finanziare i Progetti di Qualità utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri di cui all’art. 11 del presente Bando.

L’assegnazione avverrà seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 4 – Normativa e atti amministrativi di riferimento

Il presente Bando è coerente con gli obiettivi della Programmazione Unitaria 2007-2013 e con i seguenti atti normativi e regolamentari:

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

- Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 52/19 del 3 ottobre 2008 recante per oggetto “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013: presa d’atto del Documento Unitario di Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto partenariale”;
- Regolamento (CE) n 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul FESR, FSE e Fondo di Coesione;
- Regolamento (CE) n 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei Reg. (CE) n.1083/2006 e n. 1080/2006;
- Programma Operativo Regionale della Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007 ed in particolare l’Asse IV, “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”, Obiettivo operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici”;
- Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli interventi per la definizione di competenze e strumenti operativi del PO FESR 2007-2013”;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 approvato con Decisione della Commissione n. C(2009)9622 del 30/11/2009 – Rev. 4;
- D.P.R. n.196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, che definisce, ai sensi dell’art. 56, paragrafo 4 del citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
- la Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge Finanziaria 2004)” che prevede una riserva premiale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” per complessivi 76,5 milioni di euro, di cui 9,18 milioni di euro destinati alla Regione Sardegna;
- Delibera CIPE n. 166/2007, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
- Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”;
- Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE.LL.);
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, modificato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
- D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n.163/2006”, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 (*in vigore dal 9 giugno 2011*);
- Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e la D.G.R. n. 10/57 del 12 marzo 2010 concernente atto di indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 volto a coordinare l’articolato della L.R. 5/2007 con il

nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 2008;

- Programma Regionale di Sviluppo, introdotto con L.R. n. 11 del 02/08/2006, pubblicato su BURAS – Supplemento Straordinario n. 21 del 23/06/2007, aggiornato per il quinquennio 2010/14 con Delibera di Giunta n. 43/2 del 25/09/2009 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Sardegna del 02/12/2009;
- Documento Annuale di Programmazione Economico Finanziaria (DAPEF) 2011-2013 della Regione Sardegna, approvato con DGR n. 39/1 del 10 novembre 2010;
- Delibera di Giunta Regionale n. 36/10 del 26/07/2005 “Modalità e criteri di selezione per l'attribuzione delle risorse premiali per progetti e soggetti locali (Delibera CIPA n. 20 del 29 settembre 2004);
- Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio n. 6494/189 del 03/10/2007 con il quale è stata iscritta a valere sul Capitolo SC06.0222 (AS), CdR 00.07.01.02, U.P.B. S06.02.003 “Spese per la realizzazione di progetti di qualità (Deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20)”, la somma pari a €. 5.680.000,00;
- Delibera di Giunta Regionale n. 36/8 del 18/09/2007 “POR Sardegna 2000/2006: Progettazione integrata – presa d'atto della valutazione e approvazione dei progetti integrati di sviluppo. Elenco finale”;
- Determinazione n. 1536 del 31/12/2010 dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio Turismo.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari i singoli Comuni, nel numero minimo di tre, che hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro la data di presentazione della domanda, specifico Protocollo di intesa nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente art. 1 ed al successivo art. 6, finalizzato alla presentazione del Progetto di Qualità.

Ciascun Comune può sottoscrivere un solo Protocollo di intesa per accedere ai benefici del presente bando, (cioè può chiedere finanziamenti all'interno di una sola proposta di finanziamento) e non deve aver ottenuto finanziamenti per le stesse opere o interventi con altri bandi o programmi.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

I programmi di spesa dovranno essere organici e funzionali, cioè idonei da soli a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati.

I Progetti di Qualità dovranno fare riferimento esclusivamente:

- a iniziative cofinanziate dal POR 2000/06 FESR ed in particolare a quelle finanziate a valere sulla Linea d'Azione 4.5.c. Dovranno essere indicate e descritte chiaramente le operazioni già realizzate per le quali la proposta costituisce elemento di integrazione e valorizzazione;
- a iniziative cofinanziate dal PO FESR 2007/13 ed in particolare a quelle finanziate o positivamente inserite in graduatoria a valere sulla Linea d'Attività 4.2.4.c. Dovranno essere indicate e descritte chiaramente le operazioni in corso di realizzazione per le quali le proposte costituiscono elemento di integrazione e valorizzazione;
- a proposte di intervento inserite nei Progetti Integrati di Sviluppo valutate positivamente dal Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici come da D.G.R. n. 36/8 del 18/09/2007 e realizzate

o in corso di realizzazione con risorse diverse da quelle ascrivibili al POR 2000/06 e 2007/13. Dovranno essere indicati con precisione:

- il Progetto Integrato presentato;
- la Manifestazione d'Interesse e relativo numero di protocollo assegnato dal CRP con la descrizione della/e singola/e operazione/i proposta/e (possibilmente ripresa dalla Manifestazione o dal Progetto Integrato);
- la descrizione della/e singola/e operazione/i realizzata/e o in corso di realizzazione con un grado di analisi tale da consentire una inequivocabile verifica del grado di integrazione e valorizzazione della proposta rispetto all'intervento stesso.

I singoli Progetti di Qualità dovranno essere presentati, a pena d'inammissibilità, dal Soggetto capofila di cui al successivo art. 7.

Art. 7 – Soggetto capofila - Obblighi

Il Progetto di Qualità dovrà essere presentato da uno dei Soggetti beneficiari sottoscrittori del Protocollo di intesa di cui al precedente art. 5, di seguito denominato Soggetto capofila, che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- a) presentazione della domanda secondo i criteri previsti nel presente Bando pubblico;
- b) coordinamento del Progetto di Qualità e delle singole operazioni, compresa la verifica dello stato di attuazione nel rispetto della tempistica indicata dal relativo cronoprogramma operativo;
- c) monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativo all'avanzamento del Progetto di Qualità nel suo complesso e delle singole operazioni, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione regionale;
- d) promozione e divulgazione delle operazioni realizzate nel Progetto di Qualità.

In funzione dei compiti di cui sopra, il Soggetto capofila è investito di una missione pubblica da esercitarsi senza fini di lucro.

Art. 8 - Finalità Progetti di Qualità e tipologie di operazioni di integrazione ammissibili

I Progetti di Qualità sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Sardegna a fini turistici; pertanto, verranno finanziate le proposte che meglio garantiranno l'integrazione di un complesso di operazioni articolate e coerenti, già esistenti o in fase di realizzazione.

La suddetta valorizzazione può consistere in iniziative di:

- valorizzazione di quei beni, o meglio di quel sistema di beni, e/o di quei circuiti/percorsi/itinerari di rilevante e documentabile valenza e attrattività, per i quali è necessario potenziare la fruizione;
- valorizzazione di quei beni, o meglio di quel sistema di beni, e/o di quei circuiti/percorsi/itinerari di rilevante e documentabile valenza e attrattività all'interno di una filiera, anche con la creazione di pacchetti di offerta turistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune specifiche tipologie di operazioni che potranno essere attivate all'interno dei Progetti di Qualità:

- a) Creazione e promozione di network turistico culturali attraverso la realizzazione di progetti integrati innovativi promossi da reti di operatori pubblici e/o privati finalizzati alla valorizzazione integrata del patrimonio considerato (materiale o immateriale) per specifici temi o ambiti territoriali.

- b) Potenziamento di centri polifunzionali per l'offerta turistico culturale, localizzati in via prioritaria all'interno degli edifici recuperati nell'ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio architettonico avviati dall'Amministrazione regionale con altri strumenti finanziari.
- c) Servizi informativi e interventi di riqualificazione ambientale per l'accoglienza dei turisti attraverso:
 - il miglioramento della qualità e quantità dell'informazione turistica e dell'assistenza turistica;
 - la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio ambientale.
- d) Azioni a supporto di nuovi segmenti ed aree di mercato, in coerenza con le indicazioni del piano di marketing regionale, con priorità per quelle dirette ai segmenti definibili del "cicloturismo", del "diving" e del "trekking", attraverso:
 - progettazione e realizzazione di nuovi pacchetti/prodotti turistici costa/interno;
 - realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dei pacchetti/prodotti turistici (ad esempio *info point*).
- e) Iniziative che tendono a favorire la creazione di attrattori all'interno delle reti e dei sistemi locali di offerta turistica. In particolare potranno essere realizzate le seguenti attività necessarie alla definizione, alla promozione ed all'avvio degli attrattori:
 1. azioni di promozione in *partnership* con operatori del settore portuale ed aeroportuale;
 2. interventi materiali ed immateriali per l'integrazione e la messa in rete del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale preesistente prevedendo, ad esempio:
 - realizzazione di siti multimediali di visita virtuale dei luoghi rurali "emozionali" (ad es.: Romanzesu, Tiscali, Pozzo di S. Cristina, ecc.);
 - interventi di infrastrutturazione delle tratte di collegamento dei siti individuati come rilevanti;
 3. azioni mirate a precisi segmenti turistici, con particolare attenzione al "turismo enogastronomico" con l'obiettivo di creare un circuito quale quello dello "*Shopping del Gusto e dei Saperi*" (es. organizzazione e attivazione di strutture dedicate quali le *Ambasciate dei Saperi* e le *Enoteche del Gusto*, ecc.);
 4. azioni sinergiche, dirette allo sviluppo dell'intersectorialità (turismo, artigianato, commercio, agroalimentare, ecc.) rispetto all'oggetto dell'intervento;
 5. azioni che consentono di stimolare l'aggregazione dell'offerta (es.: creazione/potenziamento di "filiera" secondo l'esperienza dei "club di prodotto").

Art. 9 - Spese ammissibili

Le spese devono essere funzionali alle finalità del Progetto di Qualità e commisurate allo svolgimento delle attività ammissibili.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese:

- effettivamente sostenute dal soggetto destinatario a partire dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione dei contributi, entro l'importo massimo previsto nel provvedimento di concessione provvisoria;
- comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

L'IVA che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo, non può considerarsi sovvenzionabile e non può essere considerata ammissibile a finanziamento.

Sono ammissibili le seguenti macro tipologie di spese:

- investimenti materiali consistenti in opere strutturali ed infrastrutturali (di cui ai successivi punti B, C);
- altri investimenti specifici e propedeutici alla fattibilità dell'iniziativa (di cui ai successivi punti A, D).

Si precisa che la proposta, a pena di inammissibilità, deve prevedere iniziative riferibili ad entrambe le macro tipologie di cui sopra.

Devono essere previste "azioni di sistema" (operazioni di carattere orizzontale che interessano il Progetto di Qualità nel suo complesso), che dovranno rappresentare almeno il 50% dell'investimento ammissibile computabile alle spese di cui ai successivi punti B, C, D.

Nello specifico, le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

A. Analisi, progettazioni e studi

A.1 - Studi di fattibilità economica-finanziaria.

A.2 - Progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati, le relative opere murarie e assimilate.

A.3 - Direzione lavori.

A.4 - Collaudi di legge.

A.5 – Progettazione informatica di siti web e di siti multimediali di visita virtuale.

A.6 - Analisi, ricerche di mercato, relazioni cartografiche, servizi reali, etc.

A.7 - Strumenti editoriali (folder, brochure, cataloghi, depliant, CDROM, ecc.), limitatamente alle spese inerenti alla fase di progettazione.

La spesa di cui alla categoria A.1, è ammessa nel limite massimo del 2% dell'investimento ammissibile.

Complessivamente le spese di cui alle categorie A.2, A.3 e A.4 non possono eccedere il 12% dell'investimento ammissibile relativo alla voce "Fabbricati, opere murarie ed assimilate" (categoria B).

B. Fabbricati, opere murarie ed assimilate. Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano la costruzione di nuovi fabbricati o l'acquisto di immobili già esistenti. Gli immobili oggetto di intervento devono mantenere la destinazione d'uso assegnata per un periodo di 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa. Tale voce di spesa non può comunque superare il 50% dell'investimento ammissibile.

C. Impianti, macchinari ed attrezzature. Rientrano in tale voce di spesa l'acquisto di macchinari, impianti di produzione ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, compresi mobili/arredi, attrezzature per ufficio, apparecchiature informatiche, sistemi di macchine e relative parti complementari e accessori, cartellonistica turistica. I beni mobili, in particolare, sono ammissibili a condizioni di essere strettamente necessari, commisurati ed a servizio esclusivo dello svolgimento dell'attività ammissibile. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o persone e, comunque, di ogni bene mobile soggetto all'iscrizione in appositi registri. Gli impianti, i macchinari, le attrezzature ed i beni mobili per i quali è concesso il contributo non potranno essere distolti dall'uso previsto né localizzati in altra sede per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

D. Spese promozionali.

- 1 realizzazione del sito web per la promozione e commercializzazione;
- 2 strumenti editoriali (folder, brochure, cataloghi, depliant, CDROM, ecc.), limitatamente alle spese inerenti alla fase di realizzazione;
- 3 pubblicità, redazionali sui media, ivi compresi nuovi strumenti telematici;

- 4 partecipazione e organizzazione, ai fini della promozione e commercializzazione, a fiere, mostre, borse del settore e workshop;
- 5 organizzazione di Educational Tour.

Le spese di ciascuna delle categorie su elencate non possono, da sole, costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

Art. 10 - Entità del contributo e cofinanziamento

Il contributo finanziario massimo erogabile per ciascun Progetto di Qualità è pari ad € 850.000,00, corrispondente all'80% dell'investimento complessivo ammissibile.

Il cofinanziamento dei Soggetti beneficiari, ripartito secondo gli importi indicati nel Quadro economico del Progetto di Qualità, è stabilito nella percentuale minima del 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

Art. 11 - Modalità e termini e di presentazione della domanda

La modulistica prevista dal Bando è consultabile sui siti internet della Regione Sardegna e del Soggetto Attuatore di cui al precedente art. 2, ai seguenti indirizzi *web*:

- www.regione.sardegna.it
- www.bicsardegna.it

Il solo Allegato 2 "Domanda di finanziamento", a pena di invalidità, dovrà essere compilato entro i termini di scadenza previsti nel presente Bando esclusivamente in modalità telematica utilizzando la procedura disponibile nel sito www.bicsardegna.it. Il documento prodotto al termine della procedura, compilato *on line* in tutte le sue parti, dovrà essere stampato, sottoscritto dal legale rappresentante del Comune capofila o da procuratori speciali (in quest'ultimo caso è necessaria la contestuale presentazione della procura in originale o in copia autentica) ed inviato, secondo quanto di seguito disposto, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14. Si precisa che qualora la domanda cartacea differisca da quella in formato elettronico, la stessa non è ammissibile.

La domanda di agevolazione, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata, in un plico sigillato, entro e non oltre il 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul BURAS, ovvero il primo giorno lavorativo dopo il 45° se festivo, a mezzo raccomandata A/R o posta celere o altro servizio di recapito autorizzato, al seguente indirizzo:

BIC Sardegna
Viale Diaz, n. 86
09125 Cagliari

In caso di inoltro a mezzo raccomandata A/R farà fede la data apposta in partenza dall'ufficio postale. In caso di utilizzo di altro servizio di recapito autorizzato sarà cura del mittente assicurare la inequivocabilità della data di spedizione.

Sul frontespizio del plico dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura:

NON APRIRE – Contiene domanda di finanziamento

Rif. "Bando pubblico per la selezione di Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale"

Il plico deve contenere, a pena di esclusione:

- "Domanda di finanziamento" (Allegato 2), secondo quanto disposto dal presente articolo;

- Busta 1: documentazione amministrativa, secondo quanto disposto dal successivo art. 14, punti A, B, C, D;
- Busta 2: documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal successivo art. 14, punti A, B, C, D, E;
- Busta 3: "Supporto magnetico" (Cd Rom o Dvd o penna USB) nel quale è riversato il contenuto integrale della "Busta 1" e della "Busta 2", salvato con estensione ".pdf" o ".dwg" a seconda della tipologia e della praticità d'uso del proponente.

Art. 12 – Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili le domande che rispettano i seguenti criteri di ammissibilità:

I. Requisiti soggettivi del beneficiario

- Ammissibilità del soggetto proponente, in base a quanto definito dall'art. 5 del bando

II. Requisiti oggettivi dell'operazione

- Presenza di co-finanziamento da parte dei beneficiari.
- Protocollo d'intesa stipulato entro la data di presentazione della domanda.
- Conformità con la normativa di settore.
- Coerenza con la Programmazione generale e di settore.
- Rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali.
- Orientamento al mercato e quindi la coerenza dei contenuti progettuali con le specifiche vocazioni territoriali e la preliminare identificazione dei target di mercato.
- Approccio integrato ai diversi segmenti dell'intera filiera turistica territoriale.
- Integrazione con operazioni già finanziate, esistenti o in fase di realizzazione, di cui al precedente art. 6.

Art. 13 – Casi di esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- pervenute da soggetti diversi dal Comune capofila e quindi al di fuori delle disposizioni di cui al precedente art. 6;
- inviate oltre i termini di scadenza e con modalità differenti da quanto prescritto nel precedente art. 11;
- non corredate della documentazione amministrativa e tecnica di cui al successivo art. 14;
- relative ad iniziative non conformi a quanto indicato nel precedente art. 6 ed alle finalità di cui al precedente art. 1;
- prive dei requisiti di cui al precedente art. 12;
- non firmate dagli organi competenti secondo quanto disposto al precedente art. 11 ed al successivo art. 14.

Art. 14 - Elaborati e contenuti

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DI CUI ALLA "BUSTA 1".

A. Per il Comune capofila, deliberazioni dell'organo competente, attestanti:

- l'approvazione del Protocollo d'intesa di cui al precedente art. 5, contenente la descrizione della strategia comune da perseguire in forma associata finalizzata alla valorizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 6 e posta alla base della concezione della proposta di finanziamento, che dovrà essere allegato, debitamente firmato dai legali rappresentanti dei comuni aderenti, alla deliberazione stessa;

- l'approvazione della proposta per l'importo complessivo, con separata indicazione del finanziamento totale richiesto, del cofinanziamento complessivo, e *pro quota* per ciascun Comune firmatario del Protocollo (secondo lo schema di cui all'Allegato 4a)
- che la proposta rispetta i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 12;
- che i singoli Comuni aderenti hanno assunto le deliberazioni di approvazione della proposta di finanziamento complessiva e di adesione al Protocollo d'intesa.

B. Per i singoli Comuni firmatari del Protocollo d'intesa (pertanto anche per il Comune capofila nelle parti non indicate precedentemente), deliberazioni dell'organo competente, attestanti:

- l'approvazione del Protocollo d'intesa di cui al precedente art. 5, contenente la descrizione della strategia comune da perseguire in forma associata finalizzata alla valorizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 6 e posta alla base della concezione della proposta di finanziamento;
- l'approvazione della proposta di finanziamento complessiva contenente l'elencazione di tutte le operazioni dei singoli Comuni, secondo lo schema di cui all'Allegato 4a;
- l'approvazione degli elaborati tecnico – progettuali di propria competenza, di livello almeno preliminare, inseriti all'interno del suddetto progetto complessivo, con il relativo quadro economico, secondo lo schema di cui all'Allegato 4a;
- il mandato al Comune capofila di avanzare domanda di finanziamento;
- la nomina del Responsabile del Procedimento;
- l'impegno:
 - a rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie, in parte richiamate al precedente art. 4, nonché il contenuto del disciplinare;
 - a dichiarare la fonte di copertura della quota di finanziamento a proprio carico (cofinanziamento);
 - ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell'intervento;
 - a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale presentata;
 - a consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento da parte dei competenti organi regionali, nazionali e comunitari;
 - a presentare le rendicontazioni sull'andamento dell'iniziativa secondo le modalità stabilite dalla Regione;
 - a restituire eventuali finanziamenti non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento;
 - a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori, tempi di esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione degli eventuali servizi secondo quanto previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione);
 - a non variare la destinazione, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 57, delle opere e delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni;

- a non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni, mantenendone il funzionamento, a decorrere dalla data di completamento dell'operazione, sotto tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari;
 - a farsi carico del costo dell'intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto.
- C. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei comuni sottoscrittori del Protocollo d'intesa, di non aver ricevuto finanziamenti, per le stesse opere o interventi, con altri bandi o programmi.
- D. Protocollo d'intesa di cui al precedente art. 5, in originale e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun Comune aderente.

“DOCUMENTAZIONE TECNICA” DI CUI ALLA “BUSTA 2”.

- A. “Scheda sintetica”, di cui all'Allegato 3.
- B. N. 1 tavola di insieme di rappresentazione grafica della proposta di finanziamento di dimensione A1.
- C. “Piano di Fattibilità del Progetto di Qualità”, comprensivo del Piano di Gestione, laddove necessario, e del relativo cronoprogramma generale (Allegato n. 4).

Gli elaborati di cui alle precedenti lettere (A, B e C), che costituiscono parte della “Documentazione tecnica”, devono essere firmati, a pena di esclusione, dal Responsabile di Procedimento del Comune capofila.

- D. Elaborati tecnico - progettuali dei singoli Comuni appartenenti alla rete di cooperazione, redatti ai sensi della normativa vigente in materia (almeno di livello preliminare).
- E. Cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun progetto dei singoli Comuni aderenti al Protocollo d'intesa.

Gli elaborati di cui alle precedenti lettere (D, E), che completano la “Documentazione tecnica”, devono essere firmati, a pena di esclusione, dal Responsabile di Procedimento di ciascun Comune.

Eventuale altra documentazione aggiuntiva prodotta rispetto a quella richiesta potrà essere presa in considerazione ai fini esplicativi, ma non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione.

Art. 15 - Criteri di valutazione del Progetto di Qualità

Nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26/07/2005 - “Modalità e criteri di selezione per l'attribuzione delle risorse premiali per progetti e soggetti locali (Delibera CIPA n. 20 del 29 settembre 2004)” – vengono indicati i criteri rispetto ai quali procedere alla valutazione dei Progetti di Qualità.

Con riferimento al presente Bando, i criteri di riferimento per l'attribuzione dei punteggi in sede di istruttoria sono quelli elencati nell'Allegato 1, di seguito riassunti:

- **Caratteristiche del Progetto di Qualità** (Allegato 1 - Cod. A, B, C)
- **Sostenibilità Economica, Finanziaria, Ambientale e Occupazionale del Progetto** (Allegato 1 - Cod. da D a K)

Le domande ammissibili verranno valutate applicando, per ciascun criterio e corrispondente parametro di valutazione, il relativo punteggio.

La graduatoria sarà elaborata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti nei singoli criteri, sino ad un massimo di 100 (cento) punti.

Art. 16 - Selezione delle proposte

La valutazione e la selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei criteri specificati all'art. 15, per il tramite del Soggetto Attuatore che, entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente art. 11, provvederà a trasmettere le risultanze dell'attività istruttoria al Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 17 – Determinazione e conferma del finanziamento

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio pubblica sul BURAS e sul sito internet della Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente art. 16, la graduatoria delle proposte di finanziamento ammesse, il finanziamento assegnato a ciascun beneficiario e l'elenco delle domande non ammesse. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alla posizione in graduatoria, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande non ammissibili.

La concessione provvisoria delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle proposte di finanziamento nella graduatoria seguendo l'ordine decrescente di punteggio, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. Qualora l'ultima domanda in posizione utile nella graduatoria non possa essere soddisfatta in pieno, alla rete beneficiaria sarà proposto o di farsi carico degli importi non coperti da finanziamento o di rimodulare la proposta sulla base del finanziamento concedibile, con la presentazione di una specifica variante funzionale che garantisca, in ogni caso, il mantenimento del punteggio raggiunto nella graduatoria. In caso di rinuncia si procederà secondo l'ordine della graduatoria.

Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse da destinare al presente Bando si procederà allo scorrimento della graduatoria dopo aver integrato l'eventuale finanziamento parziale concesso.

La concessione definitiva verrà formalizzata con apposito provvedimento di delega del Direttore del Servizio Turismo a seguito dell'esame della progettazione esecutiva che, a cura del beneficiario, dovrà essere prodotta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della graduatoria di cui al primo capoverso.

Art. 18 - Erogazione dei contributi

L'erogazione avverrà nel rispetto del dispositivo di cui alla L.R. n. 5 del 07 agosto 2007 e ss.mm.ii..

I Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto capofila, potranno richiedere l'erogazione del contributo assegnato dietro presentazione di apposita domanda al Soggetto Attuatore, al raggiungimento di un livello di spesa pari al 90% del contributo complessivo ricevuto alla data di inoltro della stessa domanda, il cui contenuto e la documentazione da allegare, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, saranno resi noti in sede di sottoscrizione del disciplinare.

Le somme verranno accreditate su c/c bancario esclusivamente dedicato.

Entro 90 giorni dalla data di erogazione della 1° quota, pena la revoca del contributo, il Soggetto capofila dovrà dimostrare l'avvio della realizzazione degli investimenti (*ergo* formalmente impegnato) per un importo pari ad almeno il 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Il saldo del contributo assegnato sarà erogato in seguito a presentazione di contestuale:

- apposita domanda (da inoltrare entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle attività previste nel Progetto di Qualità),
- documentazione finale attestante, tra l'altro, che tutte le fatture o titoli equivalenti sono state pagate e quietanzate,

- relazione dettagliata sugli esiti finali del progetto e sui risultati generati.

La relazione dettagliata, curata dal Soggetto capofila, dovrà contenere la descrizione circa gli investimenti realizzati con attestazione dell'avvenuto completamento delle singole iniziative e della loro regolare funzionalità ed il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e ogni altro elemento utile a dimostrare la realizzazione degli investimenti. Nel caso in cui gli investimenti riguardino anche opere murarie, la relazione dovrà essere accompagnata da una perizia di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che attesti il rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché la descrizione dettagliata dei lavori eseguiti ed attestante la conformità degli stessi alle concessioni o alle autorizzazioni edilizie comunali, con l'indicazione degli estremi delle stesse, ovvero, nel caso di opere interne, delle comunicazioni ai Sindaci, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività da svolgere dalle imprese. Alle perizie dovranno essere allegati copie delle comunicazioni di ultimazione dei lavori già inviate ai Comuni, copie di regolare esecuzione dei lavori redatte dai Direttori dei Lavori secondo i casi previsti dalla normativa vigente e copia del certificato di collaudo statico, ove previsto dalle specifiche norme. Nei casi previsti dovranno essere allegati copie dei certificati di abitabilità ovvero di agibilità rilasciati dai Comuni.

Nel caso di forniture, allegata alla relazione dovrà essere prodotta la dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa e corredata di apposito elenco, per ogni progetto, contenente i riferimenti delle fatture, la descrizione dei beni, eventuale numero di matricola/serie e gli elementi comprovanti la data della eventuale dismissione (fattura di vendita, bolla relativa di trasporto, ecc.); qualora non sia riscontrabile il numero di matricola/serie si dovrà attribuire uno specifico numero identificativo da indicare nell'elenco.

Il saldo del contributo verrà erogato successivamente all'esito positivo dei controlli sulla documentazione da parte del Soggetto Attuatore e dell'Amministrazione regionale, da effettuarsi entro i 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale.

Ogni due mesi il Soggetto capofila è tenuto ad inviare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, predisposto secondo le procedure e i format definiti dall'Assessorato del Turismo.

Art. 19 - Durata dei progetti

I Progetti di Qualità dovranno avere una durata massima di 24 mesi dalla data di erogazione del 1° acconto del contributo.

Si potrà procedere ad un'unica proroga, per un massimo di mesi 6, esclusivamente per validi e giustificati motivi.

Art. 20 – Obblighi del beneficiario e controlli

Il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alla rendicontazione degli interventi con le modalità ed entro i termini meglio specificati nel Disciplinare di accettazione da sottoscrivere preliminarmente all'atto di concessione definitiva del finanziamento. Il termine per il completamento potrà essere prorogato solo per giustificati motivi e previa autorizzazione del Direttore del Servizio Turismo, Responsabile del Procedimento.

In caso di immediata cantierabilità, ai fini del mantenimento del punteggio di cui all'Allegato 1 – Cod. K del presente Bando, il beneficiario è tenuto a bandire l'appalto delle opere entro 30 giorni dalla data della concessione definitiva di cui al precedente art. 17, dandone immediata comunicazione al Soggetto attuatore

ed al Direttore del Servizio Turismo. Nel caso di inadempimento verrà rideterminato il punteggio (con l'esclusione di quello assegnato per l'immediata cantierabilità) e conseguentemente l'iniziativa verrà riposizionata in graduatoria. Qualora, a seguito del riposizionamento, l'iniziativa si dovesse trovare in posizione non agevolabile per mancanza di risorse, si procederà alla revoca dei finanziamenti concessi.

Il beneficiario è tenuto ad inviare al Soggetto attuatore i dati necessari per il monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale), secondo le modalità e la tempistica previste dall'Amministrazione regionale in sede di attuazione degli interventi. Il responsabile delle attività di monitoraggio e di rendicontazione è il RUP del Comune capofila, parimenti responsabile della tenuta del fascicolo di progetto di cui sopra.

Nel corso dell'attuazione dell'intervento, l'Amministrazione regionale, per il tramite del Soggetto attuatore, si riserva di mettere a disposizione dei beneficiari la modulistica a supporto degli adempimenti richiesti per il monitoraggio ed il controllo della spesa.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata in relazione al finanziamento concesso, distinguendola da quella derivata da altre spese ed in modo tale da agevolare la verifica amministrativo-contabile. Si raccomanda la tenuta di un partitario delle spese impostato sullo specifico progetto, in cui sono riportate le entrate, gli impegni e i relativi pagamenti, così da evidenziare la precisa situazione contabile di ogni singolo progetto.

Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito del finanziamento oggetto del presente Bando.

Il beneficiario è altresì tenuto a conservare in locali idonei tutta la documentazione (amministrativa, tecnica e contabile) anche riguardante le gare di pubblici appalti relative al progetto, in originale o in copia autenticata, predisponendo al contempo un "fascicolo - archivio di progetto cartaceo ed elettronico", che si richiede venga conservato:

- a norma dell'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 comma 1, lettera a), per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'art. 89, paragrafo 3, lettera b);
- a norma dell'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 comma 1, lettera b), per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

L'Amministrazione regionale, il Soggetto attuatore e altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati possono effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni anche presso le strutture del soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. In particolare, il beneficiario deve garantire il contenuto dei Piani di fattibilità e di gestione in ordine agli obiettivi occupazionali. Al riguardo si precisa che il livello ivi previsto deve essere conseguito entro un anno dalla data di conclusione dell'operazione e mantenuto per i tre esercizi successivi a quello individuato come "a regime".

Art. 21 - Revoca del finanziamento

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il livello di realizzazione dei Progetti di Qualità. Nell'eventualità che si manifestino palesi inadempienze da parte dei beneficiari che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei rispettivi Progetti di Qualità, l'Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi. Le

risorse derivanti da tali revoche potranno essere destinate a vantaggio di quei Progetti di Qualità che dimostrino, nel contempo, una maggiore capacità nella realizzazione delle operazioni programmate.

Si procederà alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- a. mancato conferimento del capitale di cofinanziamento;
- b. nel caso in cui per le spese oggetto delle agevolazioni siano state cumulate agevolazioni previste da altre norme comunitarie, nazionali, regionali o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che possono dare luogo ad agevolazioni superiori a quelle previste nel presente Bando;
- c. quando i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalle leggi o dal presente Bando ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- d. non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- e. mancata presentazione dei documenti di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale.

In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo.

Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni per gli impianti e i macchinari e dieci anni per gli immobili, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme saranno restituite all'Erario con le modalità che verranno indicate negli atti di revoca.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9, comma 1, del D.lgs. 123 del 31 marzo 1998, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

Art. 22 - Monitoraggio e Controlli

Il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle operazioni previste dal Progetto di Qualità dovrà essere garantito al Soggetto attuatore secondo le modalità che verranno concordate.

Nel corso dei cinque anni successivi alla data di completamento del Progetto di Qualità, l'Amministrazione regionale o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Ulteriori disposizioni potranno essere emanate con specifici provvedimenti del Servizio Turismo dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Ai sensi della L.R. n. 40/1990 il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Turismo.

**Il Direttore *ad interim* del Servizio
Dr.ssa Donatella Capelli
Firmato**